

Codice DB1422

D.D. 13 giugno 2013, n. 1445

**Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell' Art. 40 del D.Lgs. 152/1999. Art.114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino della diga di CASTELLO in comune di Pontechianale (CN), di proprietà della ENEL - Divisione Generazione ed Energy management, ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n.12/R.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di approvare il progetto di gestione relativo al bacino della diga di CASTELLO, che la ditta ENEL S.p.A. ha presentato con nota ns. prot. n. 3953/DB14.22 del 26.1.2013.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al *Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico, Dighe* ed all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
2. nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art.5 del decreto 30 giugno 2004;
3. per le operazioni previste nel progetto di gestione, quali svasi, prelievo meccanico, fluitazione e spurgo, il proponente dovrà sottoporre il progetto specifico di asportazione, derivante dal progetto di gestione, a valutazione di incidenza, ex l.r. 19/2009 art.43, prima del programma di sintesi;
4. per quanto riguarda tutte le modalità di gestione previste per motivi impiantistici di manutenzione, ispezione e verifica di funzionalità e gli interventi sistematici finalizzati al controllo dell'interrimento, si chiede di recepire quanto segue:
  - non dovranno essere modificate le condizioni della Concessione di Derivazione di acqua pubblica n.587B, di cui l'invaso di Pontechianale fa parte; se ciò non fosse possibile, dovrà essere presentata apposita istanza di variante al Settore Gestione Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo, redatta sulla base dei contenuti previsti dal D.G.P. 29 luglio 2003 n.10/R e s.m.i.;
  - le operazioni previste nel progetto di gestione non dovranno pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio; i titolari di tutte le altre derivazioni e gli utilizzatori della risorsa idrica, che possono essere interessati dagli effetti conseguenti alle operazioni suddette, dovranno essere avvisati con congruo anticipo (almeno 24 ore solari), in modo da consentire loro di effettuare tutte le operazioni necessarie a minimizzare eventuali effetti;

- le operazioni previste nel Progetto di gestione dovranno garantire il rispetto degli adempimenti di cui al D.P.G. 10 luglio 2007 n.8/R “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale” ed alla D.G.R. 28 febbraio 2011 n. 80-1651 , specie per quanto concerne quanto prescritto in merito ai rilasci da operazioni di svaso e sfangamento, prove e sfiori;
- le operazioni previste nel progetto di Gestione non dovranno influire negativamente sul raggiungimento e sul rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva 2000/60/CE e dovranno essere compatibili con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po;
- *attività connesse allo svaso e al prelievo meccanico del materiale* – dovranno essere indicati, nel programma di sintesi, i quantitativi dei sedimenti di cui è progettato il prelievo dall’invaso e la destinazione; prima dei prelievi, dovrà essere dato all’ARPA un congruo preavviso per consentire di presenziare ai lavori di campionamento o, eventualmente, di effettuare dei saggi campione indipendenti; il numero dei campioni dovrà essere in numero non inferiore a quanto indicato nelle Linee guida Regionali; il trasporto dei sedimenti dovrà avvenire con autocarri con portata utile non superiore a 15 t., al fine di non arrecare danni alla strada provinciale; prima di procedere alle asportazioni meccaniche dovrà essere svolto un sopralluogo congiunto del Gestore con il Settore Viabilità della Provincia di Cuneo, che esprimerà parere in merito alle condizioni della viabilità;
- *fluitazione o spurgo* – l’operazione, ove possibile, dovrà avvenire con concentrazioni di sedimento, di solidi sospesi, di ossigeno disciolto e di sostanze e composti chimici ed organici compatibili con le prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque e con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica (DM 30.06.20004) e secondo i limiti del D.Lgs 152/06 e s.m.i;
- dovranno essere monitorati i parametri idrologici, chimici-fisici e biologici, prima e dopo le operazioni, secondo le indicazioni del DPGR 29 gennaio 2008 n.1/R, in siti idonei concertati con il dipartimento ARPA competente per territorio; il piano di monitoraggio deve includere le diatomee e i macroinvertebrati, a monte e a valle del torrente GILBA;

5. il programma di sintesi dovrà contenere una valutazione, anche qualitativa, della stabilità dei versanti in relazione alla velocità di svaso; il programma di sintesi dovrà riportare, con colorazione diversa, i profili batimetrici originari e i profili dei monitoraggi successivi;

6. il programma di sintesi dovrà essere presentato con un congruo anticipo rispetto alla calendarizzazione dei lavori, secondo quanto indicato all’art. 21 quater del regolamento 12/R; il programma di sintesi dovrà approfondire gli aspetti relativi all’art 3, c.3 e c.4 del DM 30 giugno 2004.

Il progetto di gestione ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto di gestione anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, anche a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell’ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d’acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite. Al gestore inoltre rimane l’obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall’art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della LR 22 del 2010.

Il Dirigente  
Salvatore Martino Femia